

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 112 Giudizio di omologazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 112 Giudizio di omologazione.

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

1. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

4. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

5. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

- - - - -

Art. 112 Giudizio di omologazione

1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 179 (Mancata approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-201

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-201

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

-----Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 03\)](#)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento. Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilit \) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30201 del 20/11/2019 \(Rv. 656269 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Decisione sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso per cassazione - Termine - Fondamento. In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 \(Rv. 655347 - 01\)](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

[112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 112 Giudizio di omologazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 112 Giudizio di omologazione 1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31477 del 05/12/2018 \(Rv. 651894 - 01\)](#)

Giudizio di omologazione del concordato preventivo - Udiienza fissata anche per l'esame della segnalazione del commissario ex art. 173 l.fall. - Accertamento del compimento di atti di frode - Revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, non seguita dalla dichiarazione di fallimento -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29741 del 19/11/2018 \(Rv. 651488 - 01\)](#)

Concordato con cessione dei beni - Decreto di omologa - Esecutività del provvedimento - Liquidatore giudiziale – Opposizione all'omologa - Intervento nel giudizio di reclamo - Difetto di legittimazione processuale - Effetti - Nullità del procedimento - Esclusione. Il decreto di omologazione della

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 \(Rv. 651306 - 01\)](#)

Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall'imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie. Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018 \(Rv. 651350 - 01\)](#)

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22122 del 11/09/2018 \(Rv. 650401 - 01\)](#)

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile il ricorso per cassazione ex

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018 \(Rv. 650169 - 01\)](#)

Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16065 del 18/06/2018 \(Rv. 649475 - 01\)](#)

Legittimazione all'opposizione - Ogni creditore (e "qualunque interessato") - Conseguenza - Obbligo del giudice di decidere sull'opposizione - Fattispecie. In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018 \(Rv. 649137 - 01\)](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 13/06/2018 \(Rv. 649130 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Accantonamento di somme spettanti ai creditori contestati ex art. 180, comma 6, l.fall. - Possibilità da parte del tribunale di operare un sindacato incidentale sulla fondatezza delle pretese creditorie contestate - Sussistenza - Eccezione per i

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018 \(Rv. 648447 - 01\)](#)

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Formazione di classi di creditori - Omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici - Esame congiunto dei detti criteri - Necessità - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. In tema di concordato preventivo, ove intenda

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4192 del 21/02/2018 \(Rv. 647421 - 01\)](#)

Omologazione della proposta - Esclusione del diritto di voto di un creditore - Invalidità della deliberazione - Limiti - Verifica della decisività del voto (c.d. prova di resistenza) - Necessità. In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n.](#)

Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni. I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016 \(Rv. 640038 - 01\)](#)

Decreto del tribunale in sede di reclamo - Rigetto dell'istanza di svincolo di somme accantonate per crediti contestati - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) -

fine

112 Giudizio di omologazione - Dlgs 14/2019 -Art. 179-180. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello